



**COMUNE DI PALERMITI
PROVINCIA DI CATANZARO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE,
L'EROGAZIONE E LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO
SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE
DIPENDENTE.**

SOMMARIO:

Art. 1 – Principi generali ed Istituzione

Art. 2 – Diritto all'attribuzione ed erogazione del buono pasto

Art. 3 – Modalità di fruizione dei buoni pasto al personale

Art. 4 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

Art. 5 – Entrata in vigore

Art. 1 – Principi generali ed Istituzione

1. La materia è contrattualmente disciplinata dall'art. 35 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.
2. Il Comune di PALERMITI, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura in via ordinaria un servizio di mensa sostitutivo al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, istituendo l'erogazione di buoni pasto.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con la società di emissione e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali muniti delle relative autorizzazioni per la vendita dei generi alimentari.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità. I buoni pasto non sono monetizzabili né cedibili a terzi.
5. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno.
6. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici del valore nominale unitario di € 7,00.
7. Ad ogni dipendente è assegnata una card sulla quale vengono resi disponibili i buoni pasto maturati mensilmente, che pertanto rientrano nella sua piena disponibilità. Il dipendente ne diviene pienamente responsabile e, pertanto, è tenuto alla custodia della card in modo

diligente ed adeguato. Esso ne garantisce un utilizzo diretto e conforme alle finalità per le quali il buono pasto è stato istituito.

Articolo 2 – Diritto all'attribuzione ed erogazione del buono pasto

1. Ha diritto all'attribuzione di buoni pasto sostitutivo del servizio mensa, pertanto, il personale dipendente contrattualizzato, con esclusione di coloro che non intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente, neppure se assimilabile allo stesso in base a criteri fiscali. Eventuale personale in posizione di comando presso il Comune di PALERMITI ha diritto ai buoni pasto limitatamente ai giorni in cui presta servizio presso l'Ente.
2. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. L'erogazione del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolato dalle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata poichè il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi automatizzati di rilevazione in uso;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore ad un'ora e trenta minuti;
 - c) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il diritto al buono pasto non matura:
 - a) in caso di assenza dal servizio per l'intera giornata, indipendentemente dal fatto che l'assenza sia giustificata;
 - b) nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, fatti salvi i casi in cui risulti autorizzato lavoro straordinario o per circostanze straordinarie che comportino il rientro pomeridiano;
 - c) in caso di attività lavorativa prestata in modalità agile.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione dello stesso, viene effettuato il conteggio definitivo, a debito o a credito; eventuali buoni pasto non fruiti dovranno essere consumati tassativamente entro un mese dalla cessazione del servizio, provvedendo, entro il medesimo termine, alla riconsegna della card.

6. Il personale appartenente al Comando di Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 35, comma 10, del C.C.N.L. del 16/11/2022, può fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di mezz'ora, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno.

Articolo 3 – Modalità di fruizione dei buoni pasto al personale

1. La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base alle presenze rilevate nei giorni per cui è prevista la somministrazione del servizio sostitutivo. I buoni pasto vengono distribuiti mensilmente ai dipendenti, a consuntivo, entro la fine del mese successivo; è tuttavia ammessa la facoltà di prevedere l'erogazione a preventivo in caso di costituzione di rapporto di lavoro o di eventuali straordinarietà non preventivabili come condizione ordinaria.
2. I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista secondo i termini del contratto di acquisto con la società di emissione.
3. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o il smarrimento, non dà diritto ad altra erogazione.

Art. 4 – Furto, smarrimento e deterioramento della card

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve dare immediata comunicazione al Ufficio Amministrativo che provvede alla segnalazione alla società di emissione, per il successivo blocco della card, in maniera tempestiva.
2. In caso di deterioramento o malfunzionamento della card il dipendente ne dà tempestiva comunicazione e consegna la card al Ufficio Amministrativo il quale provvede a informare la società di emissione secondo quanto disciplinato dal contratto di fornitura ai fini della sostituzione della stessa.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/05/2024 sino a nuova disciplina.
2. Le disposizioni del presente regolamento integrano le previsioni generali del regolamento uffici e servizi, stante la natura organizzativa ed operativa dello stesso; le previsioni ivi contenute potranno essere ridefinite ed estese ad ulteriori periodi e ad altre categorie di lavoratori in applicazione e per le fattispecie definite in sede di contrattazione nazionali o decentrata.
3. I riferimenti contrattuali riportati nel presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati in caso di entrata in vigore di nuova disciplina contrattuale, ove compatibile con le disposizioni ivi indicate